

Il ricettario

Il nuovo modello di ricettario speciale a ricalco ha le seguenti caratteristiche (vedi nota 1):

- è utilizzato per la prescrizione di alcuni medicinali (appartenenti alla Tabella II - sez. A degli stupefacenti);
 - è composto da un modello ministeriale a fogli autoriscaldanti. Ogni ricetta è composta da tre copie: una copia originale per il farmacista, da conservare, ai fini del carico e scarico sul Registro di entrata e uscita per 2 anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel "Registro di entrata e uscita" (vedi nota 2); una copia a ricalco per l'acquirente; una copia a ricalco per l'ASL di competenza, ai soli fini del rimborso del farmaco prescritto a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - è di colore rosso ed è simile al modello di ricettario del SSN;
 - è consegnato presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) ai medici che operano nel territorio di competenza;
- può essere compilato secondo due modalità: ordinaria, per i farmaci prescritti per indicazioni terapeutiche diverse dal trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa; semplificata, per i farmaci (vedi nota 3) prescritti nel trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa;
- può essere prescritto solo un fabbisogno terapeutico non superiore a 30 giorni, calcolato sulla base della posologia indicata.

Note:

1. Decreto del Ministero della Salute del 10/3/2006.
2. Art. 60 del DPR n. 309/90, art. 45, comma 5, DPR n. 309/90.
3. Allegato III-bis al DPR n. 309/90.